==========

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DEL 18 OTTOBRE 2016
REPERTORIO N. 4.313, RACCOLTA N. 3.199 =

========== **STATUTO della** ==========

= **"ATENA Scarl - Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente"** =

======= **Società consortile a responsabilità limitata** =======

========== **Articolo 1** ==========

========== **Costituzione e Denominazione** ==========

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e segg. del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata **"ATENA Scarl - Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente"** siglabile, ove consentito, come "ATENA Scarl", di seguito denominata "Società". ==========

========== **Articolo 2** ==========

========== **Sede sociale** ==========

1. La Società ha sede legale in Napoli. ==========

2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale. ==========

========== **Articolo 3** ==========

========== **Durata della Società** ==========

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). ==========

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci assunta nelle forme di legge. In caso di proroga è riservato ai soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge. ==========

========== **Articolo 4** ==========

========== **Oggetto sociale** ==========

1. La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire ai soci utili che, se prodotti, devono essere reinvestiti in attività di ricerca, sviluppo, formazione e diffusione. Essa ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un Distretto di Alta Tecnologia nei settori dell'Ambiente, della conversione della trasmissione, della distribuzione e dell'utilizzo finale dell'energia. La Società ha, altresì, lo scopo di sostenere, attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica, l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale e internazionale. ==========

2. La Società potrà indirizzare le proprie attività fin dall'inizio, ma non in forma esclusiva, sui seguenti obiettivi strategici: ==========

- promuovere attività di ricerca e sviluppo delle imprese, negli ambiti energia e ambiente, per le dinamiche tecnologiche e innovative delle filiere produttive a più alta specializzazione della regione, con l'obiettivo di favorire e

stimolare l'avanzamento del livello di competitività tecnologica dell'intero sistema produttivo; ==========

- promuovere e sostenere la contestuale finalizzazione di programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, volti ad obiettivi tecnologici di medio e lungo termine e allo sviluppo di nuove "tecnologie abilitanti" a livello precompetitivo (quindi prevedendo anche la realizzazione di prototipi o dimostratori) per il distretto/filiera produttiva, avvalendosi della collaborazione di propri laboratori (nuovi o esistenti) o di laboratori della rete regionale dell'alta tecnologia; ==========
- integrare queste attività con attività di rafforzamento del distretto e della filiera produttiva di riferimento attraverso: attività di informazione e diffusione dei risultati, tirocini formativi per giovani neolaureati o per l'aggiornamento di tecnici delle imprese della filiera stessa; ==========
- rafforzare l'integrazione e l'identità del distretto e della filiera ai fini del miglioramento della competitività internazionale, promuovendo il miglioramento dei meccanismi di rete, la certificazione integrata della qualità, il design strategico, la partecipazione di imprese aggregate della filiera a piattaforme e programmi europei, etc.; ====
- promuovere accordi di collaborazione con distretti e centri di ricerca di altre regioni e a livello internazionale per lo sviluppo di sinergie tecnologiche; ==========
- contribuire alla realizzazione di una piattaforma di coordinamento regionale degli interventi in ambito energia e ambiente, idonea ad individuare e condividere le priorità di ricerca, sviluppo e innovazione; ==========
- realizzare nuovi laboratori pubblico-privati e potenziare quelli esistenti per garantire il necessario sostegno a grandi programmi di Ricerca strategici di portata internazionale; ==========
- operare per un concreto coordinamento tra gli attori che partecipano alle attività progettuali, Università, Enti pubblici, imprese, per rendere possibile un sempre crescente dialogo con le Regioni e con le altre Amministrazioni centrali dello Stato, in particolare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'inserimento coerente dell'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione all'interno dei Programmi Nazionali di Riforma che l'Italia, insieme agli altri Stati membri dell'Unione, sarà chiamata a produrre; =
- proporre e sostenere attività di Ricerca "Knowledge Driven" da svolgere presso le Università e gli Enti di ricerca, all'interno delle politiche nazionali per lo sviluppo, basate su ricerca, sviluppo e innovazione, precisando i

principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali regionali e europei; ==========

- concorrere a rendere operativi gli strumenti necessari a migliorare il posizionamento dell'Italia nel ranking della Ricerca internazionale e, nell'ambito della strategia "Europa 2020", ad individuare le priorità italiane per l'Ottavo Programma Quadro della Ricerca europea 2014/2020, per la crescita della competitività del Paese in aree tecnologiche prioritarie e per il miglioramento della qualità nella Ricerca pubblica e privata; ==========
- promuovere le competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio, favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze e ai prodotti della ricerca, anche attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzate alla costruzione di banche dati condivise;
- potenziare e facilitare l'accesso alle strutture e alla strumentazione per la ricerca, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali che mettano a sistema le risorse esistenti; ==========
- sviluppare iniziative di internazionalizzazione e politiche di marketing. ==========

3. La Società, a norma della Comunicazione 2006/C/323/01 disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, potrà promuovere i risultati della ricerca base o industriale e di sviluppo sperimentale mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente non godranno di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti. ==========

4. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per: ==========

- il rafforzamento e la sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area regionale; ======
- il richiamo, nell'area di operatività regionale, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali; ==========
- l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto della Società; ==========
- il trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende; =
- la creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'estero; ==========
- l'attrazione e la formazione dei migliori talenti. ========

5. La Società potrà, a titolo esemplificativo, ma non esau-

stivo: ==========

- impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off, startup e riconversione produttiva di attività di ricerca; ==========
- elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi; ====
- gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo; ==========
- elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività della Società, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo; ==========
- promuovere e sostenere progetti che si avviino con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti; ==========
- promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei soci o di altre primarie istituzioni; ==
- agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme; ==========
- erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza; ==========
- partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo; ==========
- fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica; ==========
- promuovere le competenze tecnologiche degli attori dell'aggregazione all'interno e all'esterno della stessa. ========

6. La Società, non avendo finalità lucrative, così come precedentemente indicato, è autorizzata anche a partecipare a gare d'appalto e bandi pubblici previsti esclusivamente per enti o istituzioni non aventi finalità lucrative. ==========

7. La Società, al solo ed unico fine del conseguimento dello scopo sociale, e quindi con carattere di strumentalità, potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie e immobiliari, ed inoltre, con esclusione di qualsiasi operazione svolta da e nei confronti del pubblico, finanziarie e mobiliari, ritenute utili o necessarie a giudizio dell'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale. ==========

La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., anche come com-

penso per i servizi resi. ==========
La Società potrà contrarre mutui (dal lato passivo) e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie. =
8. La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale. ==========
9. La Società, per la realizzazione delle sue attività, può avvalersi del personale e delle strutture dei propri soci nelle forme previste dalla legge e/o nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio attraverso apposita convenzione. ====

========== **Articolo 5** ==========

Partecipazione alla Società di Organismi Universitari, Organismi di ricerca di diritto pubblico e Enti Pubblici di Ricerca. ==========

1.Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso gli Organismi Universitari, gli Organismi di ricerca di diritto pubblico, gli Enti Pubblici di Ricerca e gli Enti in qualunque forma giuridica costituiti a totale partecipazione pubblica, potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in denaro. ==========
2. Resta inteso che gli Organismi Universitari, gli Organismi di ricerca di diritto pubblico e gli Enti Pubblici di Ricerca, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione. ==========

========== **Articolo 6** ==========

==== **Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie** ====

1. Possono partecipare alla Società anche le fondazioni bancarie di cui all'art. 9 del presente Statuto, con lo scopo di fornire attività di supporto amministrativo-organizzativo alla gestione patrimoniale. ==========
2. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso le stesse potranno essere gravate per le obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che richiedono versamenti e contributi in danaro. ==========
3. Resta inteso che le fondazioni bancarie, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione. ==========

========== **Articolo 7** ==========

========== **Domicilio dei soci** ==========

1. Il domicilio legale, nonché il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata, di ogni socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci, se esistente, ovvero, in mancanza, è quello risultante dal Registro Imprese. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dai soci interessati. ==========

========== **Articolo 8** ==========

==== **Capitale sociale e partecipazione dei soci pubblici** ====

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di EURO 94.000,00 (novantaquattromila virgola zero zero) diviso in

quote ai sensi di legge. ==========
2. Le partecipazioni dei soci di natura privata devono rappresentare, complessivamente, almeno il 51% del capitale, e ciò anche in caso di un eventuale successivo aumento del capitale sociale, che comporti l'ingresso di nuovi soci. In ogni caso la Società dovrà avere i requisiti di PMI. ==========
3. Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti. ==========
4. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. =
5. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute. ==========
6. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto. ==========
7. L'aumento di capitale può essere effettuato anche mediante offerta diretta delle quote di nuova emissione a soggetti terzi non soci. In questo caso la delibera va approvata con il voto favorevole dei due terzi del capitale. ==========
8. Al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 320.000,00 (trecentoventimila virgola zero zero) e fino al 31 dicembre 2015. ==========
Il Consiglio di Amministrazione determinerà le modalità di sottoscrizione dell'aumento, con facoltà di stabilirne la scindibilità, le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia. ==========
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente liberati. ==========

========== **Articolo 9** ==========

========== **Soci** ==========

1. Possono essere ammessi alla Società consortile: ==========
1.1. Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni; ==========
1.2. Enti pubblici economici; ==========
1.3. Enti pubblici di ricerca; ==========
1.4. Università; ==========
1.5. Organismi di ricerca di diritto pubblico; ==========
1.6. Fondazioni riconosciute; ==========
1.7. Fondazioni bancarie; ==========
1.8. Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività di ricerca; ==========

1.9. Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società. ==========

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione, che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. La domanda dovrà contenere: ==========

- la ragione/denominazione sociale e la sede della società richiedente; ==========
- la sottoscrizione del legale rappresentante della società; =
- la dichiarazione di accettare lo Statuto; ==========
- ogni eventuale atto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante per l'adesione alla società, con particolare riferimento alla sussistenza di una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'art. 4 del presente Statuto. ====

3. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. ==========

4. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo. ==========

5. L'Organo Amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento dell'eventuale sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.. ==========

========== **Articolo 10** ==========

========== **Alienazione delle quote** ==========

1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono. ==========

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci. ==========

3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura: ==========

3.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante comunicazione a mezzo PEC, l'Organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante comunicazione a mezzo PEC, da spedire all'indirizzo degli stessi entro venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra. ==========

La comunicazione dell'Organo amministrativo deve contenere: ==========

- le esatte generalità del possibile cedente; ==========
- le condizioni della cessione e, in particolare, il

prezzo e le modalità di pagamento; ==========

- il termine entro il quale deve essere sottoscritto l'atto di trasferimento. ==========

3.2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC suddetta, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al cedente e, per conoscenza, all'Organo Amministrativo ed agli altri soci, mediante comunicazione a mezzo PEC; si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviato tale comunicazione nel termine indicato; ==========

3.3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali soci avranno diritto a un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione. ==========

4. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore della Società al tempo della cessione; nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo di cessione coi criteri sopra indicati si farà ricorso ad un Arbitratore, scelto di comune accordo tra le parti interessate o dalla maggioranza di esse qualora fossero in numero superiore a due. In mancanza di accordo si rimetterà la nomina al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. ==========

5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura: ==========

5.1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente possegga i requisiti necessari per diventare socio, dovrà inviare all'Organo Amministrativo comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale; ==========

5.2. l'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio; ==========

5.3. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel can-

didato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato del mancato ingresso del nuovo socio; ==========

5.4. in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente, munito dei requisiti necessari e che svolga attività compatibile con le finalità sociali, disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 e 5.4 del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta. ==========

6. In nessun caso, però, la partecipazione complessiva dei soci privati potrà scendere al di sotto del 51% del capitale sociale. ==========

========== **Articolo 11** ==========

========== **Obblighi dei soci** ==========

1.I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società. ==========

2. Al fine di garantire il funzionamento della Società e di consentire alla stessa la promozione e lo sviluppo delle attività consortili indicate all'art. 4 del presente Statuto, tutti i soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter, al versamento di contributi consortili in denaro, con la sola esclusione degli Organismi Universitari, degli Organismi di ricerca di diritto pubblico, degli Enti pubblici di ricerca, e degli Enti in qualunque forma giuridica costituiti a totale partecipazione pubblica, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Statuto. ==========

3. I contributi consortili si dividono in contributi ordinari e contributi straordinari. ==========

4. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Società, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura e organizzative della Società. Tali contributi sono determinati annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, e sono dovuti da ciascun socio, ad eccezione degli Organismi universitari, degli Organismi di ricerca di diritto pubblico e degli Enti pubblici di ricerca, in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta ovvero in misura diversa, a seconda della determinazione adottata dall'Assemblea, indipendentemente dalla partecipazione dello stesso socio alle attività progettuali della Società. ==========

5. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici agevolati ai sensi di misure regionali, nazionali e comunitarie; tali contributi sono dovuti esclusivamente dai Soci interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti, e pertanto il loro ammontare è determinato dall'Assemblea, su proposta del dell'Organo amministrativo, in misura proporzionale rispetto alla quota di attività progettuali svolte dal socio, secondo un'aliquota percentuale dei finanziamenti ricevuti. ==========

6. I soci in ritardo nei versamenti dei contributi sono obbligati al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dall'Organo amministrativo. ==========

7. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci diversa da quella fisiologica del tipo sociale adottato. ==========

========== **Articolo 12** ==========

========== **Perdita della qualità di socio** ==========

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione. ==========

========== **Articolo 13** ==========

========== **Decadenza e recesso** ==========

1. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto. ==========

2. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge; in particolare, le Università, gli Organismi di Ricerca di diritto pubblico e gli Enti pubblici di ricerca possono recedere senza oneri e con preavviso di sei mesi, come di seguito specificato. ==========

3. I soci Enti pubblici e Università possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie, ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società. ==========

4. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata all'Organo Amministrativo e inviata a questo con comunicazione a mezzo PEC. ==========

5. Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di sei mesi. ==========

6. I Soci che partecipano ai progetti presentati con le denominazioni "Studio di Fattibilità - DAT Smart Power System, APP Fuel Cell Lab, APP Idrica" non possono recedere per i primi cinque anni a partire dall'inizio delle attività dei

rispettivi progetti. ==========

========== **Articolo 14** ==========

========== **Esclusione** ==========

1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su proposta dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei soci, nei confronti del socio che: ==========

1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non provveda al versamento dei contributi consortili in denaro; ==========

1.2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società; ==========

1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società; ==========

1.4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n.95); ==========

1.5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione *mortis causa*, giacché la società non continua con gli eredi; ==========

1.6. sia subentrato a eventuale altro socio per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione. ==========

2. Nei casi previsti dal comma 1.1. del presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo comunicazione a mezzo PEC a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente. ==========

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso e esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni con comunicazione a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo articolo del presente Statuto. ==========

========== Articolo 15 ==========

===== **Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci** =====

1. In caso di recesso per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, si applica quanto previsto dall'art. 2473 comma 3 c.c.. Il valore patrimoniale della quota del socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale o con assorbi-

mento della stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. ==========

2. In caso di esclusione per giusta causa (art.2743 bis) il rimborso della partecipazione, che deve avvenire entro 180 (centoottanta) giorni dal momento in cui l'esclusione è diventata efficace, è effettuato utilizzando riserve disponibili. Il rimborso della partecipazione non è dovuto per la parte di esso che eccede le riserve disponibili. E' esclusa la possibilità di effettuare il rimborso mediante riduzione del capitale sociale. ==========

3. In ogni caso, qualora dai comportamenti del socio per i quali è stata deliberata l'esclusione sia derivato danno per la Società, la Società può trattenere la somma del rimborso dovuto al socio escluso, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. ==========

4. Nel caso di mancata esecuzione del conferimento nel termine prescritto, si applica quanto disposto dall'art. 2466 c.c.

========== **Articolo 16** ==========

========== **Diritti di proprietà** ==========

I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio consorziato che ha condotto l'attività, oppure di due o più soggetti consorziati se l'apporto per il conseguimento dei diritti è ascrivibile a più soci consorziati oppure dei soci e dell'eventuale terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. ==========

La Società consortile potrà utilizzare in forma gratuita tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra la stessa ed i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. I rapporti, comprese le modalità di sfruttamento commerciale dei risultati da parte dei soci consorziati, sono disciplinati da appositi patti parasociali sottoscritti dai singoli soci nel rispetto delle norme vigenti. ==========

========== **Articolo 17** ==========

========== **Obblighi di riservatezza** ==========

Ciascun socio dichiara che le competenze scientifiche, le conoscenze tecnologiche, nonché tutte le informazioni commerciali, tecniche, amministrative, e simili, in questa sede citate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le quali sono fornite da ciascun socio o da terzi per conto di ciascun socio, durante l'esecuzione del presente Atto, sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva del socio che le ha fornite. Le stesse informazioni sono definite ai sensi del presente accordo "Informazioni Confidenziali", hanno pertanto natura strettamente segreta e confidenziale, e come tali vengono concesse e sono ricevute, anche alla luce delle ragionevoli misure di tutela adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 e 99 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, e ai sensi dell'art. 623 c.p. oltre alle ulteriori norme in mate-

ria di segreto. ==========

In particolare, la Società e i Soci consorziati riceventi, hanno l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti alle Informazioni Confidenziali ricevute e che sono inerenti all'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, e solo in accordo con i soci consorziati titolari di dette Informazioni Confidenziali o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni delle Informazioni Confidenziali, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa e di detti soci consorziati. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è, inoltre, fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante. ==========

I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere le Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, si impegnano a: ==========

- usare tali Informazioni Confidenziali per le sole finalità che le saranno espressamente consentite; potranno comunicarle unicamente ai propri dipendenti e collaboratori, selezionati con la massima cura, che effettivamente ne necessitino, previa acquisizione di un impegno di riservatezza analogo a quello qui contenuto e esclusivamente previo consenso scritto del socio proprietario; ==========
- garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa e inderogabile logica di "need to know"; ==========
- in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio proprietario, restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale. ==========

I soci riceventi le Informazioni Confidenziali saranno, altresì, responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori. ==========

Tutto quanto sopra indicato non si applica alla divulgazione o all'utilizzo di Informazioni Confidenziali, nel caso e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che: ==

a) siano legittimamente conosciute dal socio o dalle Società riceventi al momento della trasmissione da parte del socio proprietario e il socio o Società riceventi possano documentare tale precedente conoscenza; ==========
b) siano di dominio pubblico al momento della trasmissione o lo divengano successivamente non per violazione da parte del socio o della Società degli obblighi di riservatezza,

incluse le obbligazioni del presente Accordo; ==========

c) siano comunicate al socio o Società riceventi da terze parti che diano prova di possederle legalmente e/o di poterne disporre senza violare diritti del socio proprietario o di altre parti su di esse; ==========

d) siano o siano state sviluppate dal socio o Società riceventi indipendentemente e senza accesso alle Informazioni Confidenziali del socio proprietario; ==========

e) siano o siano state rese pubbliche per legge o per disposizione delle autorità giudiziarie; ==========

f) il socio o le Società riceventi sono autorizzati a divulgarle previa autorizzazione scritta del socio trasmittente. =

Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali e, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela. ==========

Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario. ==========

Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione. =====

Tuttavia, una combinazione di informazioni non potrà essere considerata inclusa tra le sopraccitate eccezioni per il solo fatto che le singole informazioni che compongono tale combinazione sono di pubblico dominio o comunque comprese tra le eccezioni precedentemente descritte, a meno che la combinazione stessa sia di pubblico dominio o altrimenti interamente inclusa in una delle eccezioni di cui sopra. ==========

Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti. ==========

========== **Articolo 18** ==========

========== **Esercizio sociale** ==========

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, a eccezione del primo anno in cui decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre. ========

2. Il bilancio e i relativi allegati dovranno essere predisposti dall'Organo amministrativo e dovranno essere presentati all'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, c.c. =

========== **Articolo 19** ==========

========== **Organi della Società** ==========

1. Gli organi della Società sono: ==========

1.1. l'Assemblea dei soci; ==========

1.2. l'Organo amministrativo; ==========

1.3. il Presidente della Società (ove esista il Consiglio di Amministrazione); ==========

1.4. l'Amministratore Delegato (ove nominato); ==========

1.5. il Comitato Tecnico Scientifico; ==========

1.6. l'Organo di controllo (ove costituito); ==========

1.7. Il Comitato di Indirizzo Strategico (ove costituito). ==

========== **Articolo 20** ==========

========== **L'Assemblea dei soci** ==========

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Esse sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. ==========

2. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dall'Organo amministrativo, almeno una volta all'anno, per l'esame e l'approvazione del Bilancio e relativi allegati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedono. ====

3. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. ==========

4. L'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci qualora ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale. ==========

========== **Articolo 21** ==========

===== **Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci** =====

1. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata o PEC spedita ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni di calendario prima dell'adunanza. ==========

2. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ==========

3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.. ==========

========== **Articolo 22** ==========

========== **Intervento in Assemblea dei soci** ==========

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro delle imprese. ==========

========== **Articolo 23** ==========

========== **Rappresentanza in Assemblea dei soci** ==========

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.
2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo del Legale rappresentante ovvero di persona designata mediante delega scritta. ==
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. ==========

========== **Articolo 24** ==========

========== **Presidenza dell'Assemblea dei soci** ==========

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete all'Amministratore unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere anziano. Qualora quest'ultimo non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. ==========
2. L'Assemblea dei soci nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei. ==========
3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e eventualmente dagli scrutatori. ==========
4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. ==========

========== **Articolo 25** ==========

========== **Quorum assembleari deliberativi** ==========

1. L'Assemblea ordinaria dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla legge e dal presente statuto. ==========
2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. ====

========== **Articolo 26** ==========

======= **Sistemi di votazione dell'Assemblea dei soci** =======

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. Nel caso di videoconferenza si procederà sempre all'appello nominale. ==========
2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone. ==========

========== **Articolo 27** ==========

========== **Verbali assemblea** ==========

Il verbale dell'Assemblea è redatto e firmato dal Segretario e dal Presidente; con riguardo alle delibere di modificazione dello Statuto e degli altri casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. ==========

========== **Articolo 28** ==========

========== **Organo amministrativo** ==========

1. La società è amministrata: ==========

a) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina ==========

b) o da un Amministratore unico. ==========

2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominate anche persone che non siano soci. ==========

3. Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ. ==========

========== **Articolo 29** ==========

======= **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** =======

1. Qualora l'Assemblea decidesse la nomina di un Consiglio di Amministrazione, il suo funzionamento è regolato secondo le modalità seguenti. ==========

1.1. Presidenza: il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci secondo le modalità indicate nel Regolamento. ==========

1.2. Deliberazioni: per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. ======

1.3. Verbalizzazioni: le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio. ==========

1.4. Convocazioni: le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore mediante comunicazione a mezzo PEC. ==========

1.5. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci; di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presie-

dute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. ==========

1.6. Delega dei poteri: il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. ==========

1.7. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. ==========

========== **Articolo 30** ==========

========== **Poteri dell'Organo amministrativo** ==========

1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. In particolare, l'Organo amministrativo ==========

1.1. può nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti; ==========

1.2. definisce, con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società; ==========

1.3. predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione; ==========

1.4. predispone nei termini di legge il bilancio di esercizio, sottoponendolo all'Assemblea dei soci per l'approvazione; ==========

1.5. istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci; ==========

1.6. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società; ==========

1.7. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea; ==========

1.8. propone all'Assemblea dei soci eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo; ==========

1.9. delibera sulle liti attive e passive; ==========

1.10. delibera sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione i limiti delle eventuali deleghe, in particolare, nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti; ==========

1.11. delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe. ==========

========== **Articolo 31** ==========

========== **Presidente della Società** ==========

1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione (se esistente) o l'Amministratore unico. ====

2. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi e in giudizio e: ==========

2.1. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati; ==========

2.2. convoca e presiede l'Assemblea dei soci; ==========

2.3. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (ove esistente); ==========

========== **Articolo 32** ==========

========== **Amministratore Delegato** ==========

1. All'Amministratore Delegato (ove nominato) spettano tutti i poteri inseriti nella delibera di delega. A lui spetta la rappresentanza della Società, in via disgiunta dal Presidente e, se nominato, dal Vicepresidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. ==========

1.1. provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci; ==========

1.2. adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione, che egli chiederà di convocare senza indugio; ==========

1.3. vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società. ==========

========== **Articolo 33** ==========

========== **Compensi degli amministratori** ==========

1. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei soci può, inoltre, assegnare loro una indennità annuale. ==========

2. All'Amministratore Delegato (ove nominato) spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sul compenso complessivamente deliberato per l'intero Consiglio. ==========

========== **Articolo 34** ==========

========== **Comitato Tecnico Scientifico** ==========

1. Le attività tecnico-scientifiche vengono pianificate e coordinate mediante un Comitato Tecnico Scientifico costituito da membri con comprovata competenza e capacità tecnica di im-

postazione e gestione di progetti complessi. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo e non esecutivo. ====

2. I Componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono da cinque a nove e durano in carica tre anni. Il Presidente viene nominato secondo le modalità indicate nel Regolamento; gli altri otto membri sono designati dall'Organo amministrativo, su proposta del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, secondo le modalità indicate nel Regolamento. ==========

3. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di fornire le linee scientifiche di indirizzo strategico della Società, in particolare: ==========

- elabora la mappa delle competenze e degli obiettivi di innovazione tecnologica della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; ==========
- elabora il Piano delle priorità tecnologiche da sottoporre all'Organo amministrativo per l'approvazione; ==========
- verifica semestralmente lo stato di attuazione dei progetti annotando le prescrizioni e le azioni di miglioramento;
- propone ipotesi progettuali nonché la relativa configurazione dei partner attivabili da sottoporre alla valutazione dell'Organo amministrativo. ==========

========== **Articolo 35** ==========

========== **Organo di controllo** ==========

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove ritenuto opportuno, l'assemblea provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 cod. civ.. ==========

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo membro ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina. ====

All'Organo di controllo può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti. ====

All'Organo di controllo, comunque nominato, si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia. ==========

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile. ==========

========== **Articolo 36** ==========

========== **Comitato di Indirizzo Strategico** ==========

1. Se amministrata da un Amministratore unico, la società può dotarsi di un Comitato di Indirizzo Strategico, che è un organo con funzioni solo consultive. ==========

2. Il Comitato di Indirizzo Strategico è composto da tre a cinque membri, nominati dall'assemblea, anche fra i non soci. I componenti del Comitato di Indirizzo Strategico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. ==========

3. Ai componenti del Comitato di Indirizzo Strategico spetta il rimborso delle spese documentate e non spetta alcun compenso. ==========

3. Ove non nominato dall'Assemblea, il Comitato di Indirizzo Strategico nomina al suo interno un Presidente, che lo rappresenta e ne coordina i lavori. ==========
4. Il Comitato di Indirizzo Strategico ha il compito di fornire le linee gestionali di indirizzo della Società, in coerenza con gli obiettivi scientifici prescelti. In particolare: ==========
- elabora proposte da sottoporre all'Organo amministrativo o all'Assemblea; ==========
- fornisce pareri all'Organo amministrativo o all'Assemblea, ove richiesti. ==========

========== **Articolo 37** ==========

========== **Prestazioni di servizio** ==========

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà oggetto di appositi tariffari stabiliti dall'Organo amministrativo, con differenziazione di valutazione tra prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci. ==========

========== **Articolo 38** ==========

========== **Risorse umane e strutturali** ==========

1.Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di ricerca proprie o messe a disposizione dai soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse (Know-how, tecnologie, processi, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, attrezzature e impianti dimostrativi e produttivi, ecc.) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni, approvati all'unanimità dall'Assemblea, o da specifica pattuizione, nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. =

========== **Articolo 39** ==========

========== **Riunioni per video conferenza** ==========

1.Le riunioni collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione) si potranno svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formulazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; ==========
- che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ==========
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; ==========
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti. ==========
2. A tal fine il Presidente della riunione può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il Segretario ha facoltà di farsi assistere da persona di propria fiducia presente in ciascuno dei suddetti locali. ==========
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. ========

========== **Articolo 40** ==========

========== **Regolamento** ==========

Per la gestione dei progetti e per qualsiasi altro profilo attinente alla vita del consorzio la Società provvederà a dotarsi di un apposito Regolamento proposto dall'Organo amministrativo e deliberato dall'Assemblea dei soci con una maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, ferma restando la necessità del parere favorevole dei soci pubblici. =
Il Regolamento dovrà necessariamente prevedere che, nel caso di progetti presentati dalla Società e cofinanziati da Soci, spetti esclusivamente a questi ultimi l'attuazione dei progetti e i relativi risultati delle attività e i diritti correlati al loro utilizzo. ==========

========== **Articolo 41** ==========

========== **Utili** ==========

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: ==========
1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; ====
2. il rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata. ==========

========== **Articolo 42** ==========

========== **Scioglimento e liquidazione** ==========

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi. Gli eventuali utili o avanzi di qualsiasi genere risultanti dalla liquidazione saranno devoluti ad enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe alla Società, ivi inclusi le Università e gli Enti di ricerca, oppure nel rispetto della normativa vigente. ==========

========== **Articolo 43** ==========

========== **Finanziamento dei soci** ==========

I soci possono eseguire a favore della società versamenti o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico. ==========

Tali finanziamenti, se proporzionali alla quota di partecipazione al capitale di ciascun socio e salva diversa determinazione dell'assemblea, sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 C.C. ====
I rimborsi dei versamenti e dei finanziamenti ai soci sono disposti dall'assemblea dei soci e possono essere eseguiti nel limite delle eccedenze di disponibilità finanzia rispetto ai debiti sociali, cosi come risultanti da contabilità regolarmente tenuta e aggiornata, il tutto nel rispetto dell'art. 2467 c.c. ==========

========== **Articolo 44** ==========

========== **Responsabilità verso i terzi** ==========

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio. ==========

========== **Articolo 45** ==========

========== **Rinvio** ==========

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia. ==========

========== **Articolo 46** ==========

========== **Modifiche statutarie** ==========

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, ferma restando la necessità del parere favorevole dei soci pubblici per le modifiche degli artt.5,11,13,15,16, 25,34,37,39 e 45 e comunque di quelle disposizioni del presente statuto poste a tutela della partecipazione dei soci pubblici. ==========

========== **Articolo 47** ==========

========== **Clausola compromissoria** ==========

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. ==========
2. L' Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le Parti. ==========
3. Si applicano gli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003. ==========

========== **Articolo 48** ==========

========== **Foro competente** ==========

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, per la quale non si sia addivenuti ad una risoluzione con l'applicazione di quanto previsto nel precedente articolo o che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente il Foro di Napoli. ==========

Firmato: VINCENZO NASO, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO) ====